

## **Decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18: le disposizioni in materia di svolgimento delle assemblee (art. 106)**

Il decreto-legge n. 18/2020 ([pubblicato](#) nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020 ed entrato immediatamente in vigore), nel contesto di una serie di misure dirette ad agevolare l'attività delle imprese in presenza della situazione di emergenza conseguente all'epidemia da COVID-19, ha dettato specifiche disposizioni relative alle assemblee e alle decisioni dei soci di una serie di tipi di società. In particolare, l'art. 106 del citato decreto-legge (in seguito anche solo "DL"), al fine di ovviare alle restrizioni delle attività che comportano la presenza di più persone in un unico luogo adottate con DPCM 9 marzo 2020 con riferimento a tutto il territorio italiano, interviene su due profili: i termini di svolgimento delle assemblee annuali di bilancio, che possono essere tenute nel termine più ampio di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio; le modalità di intervento ed esercizio del diritto di voto delle riunioni assembleari, sia ordinarie sia straordinarie, estendendo la possibilità di ricorrere a quegli strumenti, già previsti dal diritto societario, che consentono tali attività senza la presenza fisica in un unico luogo.

Prima di illustrare le singole misure, è da sottolineare che il complesso di norme si applica alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020. Come precisato nell'ultimo comma dell'art. 106 DL, qualora lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio da epidemia da COVID-19 dovesse perdurare dopo tale data, le norme speciali in esame manterrebbero vigore per lo stesso periodo temporale.

Il decreto prevede, inoltre, che per le società a controllo pubblico (definite all'art. 2, comma 1, lett. m), d.lgs. n. 175/2016) l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 106 DL ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### **Termini di svolgimento delle assemblee di approvazione dei bilanci (art. 106, comma 1)**

Per quanto riguarda i termini di svolgimento delle assemblee ordinarie annuali di approvazione dei bilanci, si attribuisce alle società la facoltà di convocare la predetta assemblea ordinaria entro il termine più ampio di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La nuova previsione deroga tanto agli artt. 2364, secondo comma, e 2478-bis, c.c. (che invece prevedono il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'assemblea annuale di bilancio, consentendo la proroga fino ai 180 giorni solo in presenza di previsione statutaria e al ricorrere di determinate circostanze) quanto ad eventuali diverse previsioni statutarie.

L'utilizzo del termine più ampio non deve essere motivato da parte della società. Il termine di 180 giorni dovrebbe intendersi riferito alla data di "prima convocazione" dell'assemblea.

È importante sottolineare che il ricorso al più ampio termine di convocazione è una mera facoltà per le società, che pertanto potranno convocare l'assemblea nella data, antecedente al 30 giugno 2020,

più adeguata rispetto alle esigenze della società (pagamento dei dividendi, adozione di decisioni ulteriori rispetto all'approvazione del bilancio) e alla possibilità di tenere l'assemblea secondo le modalità indicate nel decreto.

### **Modalità di intervento e di esercizio del voto 'a distanza' (art. 106, commi 2, 3, 4, 5, 6)**

Il decreto-legge autorizza lo svolgimento "a porte chiuse" delle assemblee ordinarie e straordinarie, consentendo alle società di prevedere, negli avvisi di convocazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie, il ricorso a quegli strumenti - quali il voto per corrispondenza, il voto elettronico, la partecipazione in assemblea con mezzi di telecomunicazione, il rappresentante designato - che consentono l'intervento in assemblea e l'espressione del diritto di voto senza la necessaria presenza fisica dei soci in un unico luogo.

Il decreto prevede alcune regole generali (commi 2) e altre regole specifiche per le singole tipologie della società interessate (commi 3, 4, 5, 6).

### ***Spa, Sapa, Srl e Società cooperative e mutue assicuratrici (art. 106, comma 2)***

Tutte le società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici possono utilizzare le modalità di voto a distanza (voto per corrispondenza e voto elettronico) e la partecipazione in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga a diverse disposizioni statutarie. Quindi, le società che non hanno previsto l'utilizzo di tali strumenti nei loro statuti, potranno farvi ricorso – senza bisogno di alcuna modifica statutaria – prevedendole nell'avviso di convocazione.

Le stesse società possono anche prevedere che l'assemblea si svolga esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, c.c. La norma consente di derogare alle disposizioni vigenti che vedono gli strumenti di partecipazione 'a distanza' in assemblea come un diritto dei soci e non come un obbligo.

In linea con una recente massima del Consiglio Notarile di Milano (n. 187 dell'11 marzo 2020), il decreto dispone che nelle assemblee "virtuali", non è necessaria la presenza nel medesimo luogo, ove previsti, del presidente, del segretario o del notaio.

La massima n. 187 ha inoltre chiarito che la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, compreso il presidente, essendo sufficiente che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione si trovi il segretario verbalizzante o il notaio. Non si ritengono quindi vincolanti eventuali clausole statutarie che impongano la contemporanea presenza di presidente e segretario nel luogo di convocazione dell'assemblea.

### ***Società con azioni quotate (art. 106, commi 2 e 4)***

#### *Voto a distanza e partecipazione in assemblea con mezzi di telecomunicazione*

Le società con azioni quotate possono utilizzare – in deroga allo statuto – le modalità di voto a distanza (per corrispondenza e in via elettronica) e le modalità di partecipazione all'assemblea

mediante mezzi di telecomunicazione, come previsto in generale dall'art. 106, comma 2 DL. La scelta di avvalersi di tali strumenti dovrà essere indicata nell'avviso di convocazione. Potranno altresì prevedere che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Le modalità di esercizio del voto per corrispondenza e in via elettronica e della partecipazione all'assemblea con mezzi elettronici restano disciplinati dal Regolamento Emittenti agli artt. 140-143-ter attualmente vigenti.

### *Rappresentante designato*

Le società con azioni quotate possono ricorrere, anche ove lo statuto disponga diversamente, all'istituto del "rappresentante designato" ai sensi dell'art. 135-undecies TUF. Della nomina deve essere data indicazione nell'avviso di convocazione, insieme alle informazioni relative alle modalità di conferimento della delega di voto. Le società possono altresì prevedere, nell'avviso di convocazione, che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato. La norma consente dunque di derogare alle disposizioni vigenti che riconoscono al socio la mera facoltà di conferire la delega al rappresentante designato.

Per facilitare il ricorso a tale strumento, il decreto prevede inoltre che al rappresentante designato possano essere conferite – in deroga all'art. 135-undecies TUF comma 4 – anche deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF, derogando dunque al divieto contenuto in tal senso al citato art. 135-undecies TUF e quindi anche all'obbligo di utilizzare il modulo di cui all'Allegato 5 al Regolamento Emittenti. Ne consegue, che il rappresentante designato dalla società potrà raccogliere le deleghe pervenutegli, nei termini previsti dall'art. 135-undecies, comma 1, TUF, sia tramite il modulo di delega contenuto nell'Allegato 5A del Regolamento Emittenti sia tramite delega e sub-delega "ordinaria". Questa maggiore flessibilità è funzionale, in particolare, a consentire la partecipazione al voto da parte degli investitori istituzionali esteri che normalmente delegano un rappresentante che a sua volta potrà delegare il rappresentante designato.

Restano ferme le altre disposizioni dell'art. 135-undecies TUF per il rappresentante designato, in particolare quelle relative al conferimento delle deleghe con istruzioni di voto (compresa la possibilità del voto difforme), all'obbligo di dichiarare gli eventuali interessi che il rappresentante designato abbia per conto proprio o di terzi rispetto alle proposte di delibera, al dovere di riservatezza del rappresentante designato (e dei suoi dipendenti e ausiliari) e alle modalità di computo dei quorum in relazione alle deleghe conferite.

Considerata la peculiarità del rappresentante designato delineata dal decreto, soprattutto con riferimento al suo possibile uso esclusivo, l'individuazione di un rappresentante designato che "*non si trovi in alcuna delle condizioni di conflitto di interessi previste nell'articolo 135-decies TUF*" può essere una scelta adeguata per rendere più efficiente il processo di attribuzione delle deleghe. In tal caso infatti, sarebbe possibile per il rappresentante designato votare in modo difforme dalle istruzioni, nei casi e nei modi declinati dall'art. 134 RE, e evitare le complicazioni procedurali derivanti dall'art. 135-decies TUF (che si applica in caso di conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti).

Si ritiene che le disposizioni previste per le società con azioni quotate possano applicarsi alle assemblee degli obbligazionisti per le società con obbligazioni quotate, in virtù dell'art. 2415 comma 3, c.c.

***Società ammesse a negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante (art. 106, comma 5)***

Le società ammesse a negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e quelle con azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante possono utilizzare le modalità di voto a distanza (per corrispondenza e in via elettronica) e le modalità di partecipazione all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come previsto in via generale dall'art. 106, comma 2 DL. La scelta di avvalersi di tali strumenti dovrà essere indicata nell'avviso di convocazione.

Inoltre, il decreto estendo loro la facoltà di utilizzare lo strumento del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies TUF alle stesse condizioni previste per le società quotate dal comma 4 dell'art. 106 (art. 106, comma 5 DL).

***Banche popolari, banche di credito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici (art. 106, comma 6)***

Le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono utilizzare le modalità di voto a distanza (per corrispondenza e in via elettronica) e le modalità di partecipazione all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come previsto in via generale dall'art. 106, comma 2 DL. La scelta di avvalersi di tali strumenti dovrà essere indicata nell'avviso di convocazione.

Le stesse società possono designare il rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies TUF, anche in deroga alla legge (i particolare, agli artt. 150-bis TUB e 2539 c.c. che impongono limiti alla rappresentanza dei soci, e all'art. 135-duodecimes TUF che esclude espressamente l'estensione della disciplina TUF sulle deleghe di voto alle società cooperative), potendo anche prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea avvenga esclusivamente attraverso tale rappresentante. Il decreto chiarisce che il rappresentante designato non potrà esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni di voto (il comma 6 dell'art. 106 DL esclude infatti l'applicazione del comma 5 dell'art. 135-undecies TUF) e fissa il termine per il conferimento della relativa delega al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.

***Decisioni dei soci di srl tramite consultazione scritta o consenso scritto (art. 106, comma 3)***

Per quanto riguarda specificatamente le srl, il decreto-legge attribuisce la possibilità, in alternativa alla riunione assembleare, di utilizzare gli istituti della consultazione scritta e del consenso espresso per iscritto, per l'adozione delle decisioni dei soci, in deroga alle limitazioni previste per questi strumenti dall'art. 2479 c.c. o alle eventuali limitazioni statutarie.

Questo significa che le srl, in alternativa alla deliberazione assembleare, per le decisioni adottate entro il 31 luglio 2020, potranno decidere di utilizzare la consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto anche quando: a) non siano previsti dall'atto costitutivo; b) la decisione riguardi modifiche dell'atto costitutivo oppure decisioni relative a operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci o sia relativa a

perdite del capitale superiore a un terzo; c) vi sia una richiesta di utilizzare il meccanismo della deliberazione da parte di un numero qualificato di amministratori o soci una delibera assembleare.

### **Modalità di svolgimento delle riunioni degli altri organi sociali**

Come è stato evidenziato nella massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano il DPCM 8 marzo 2020 richiede di adottare, in tutti i casi possibili, modalità di collegamento da remoto per lo svolgimento di riunioni.

Esso non può che costituire espressione di un principio generale applicabile alle riunioni di ogni organo sociale. Di conseguenza, le indicazioni contenute nella citata massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano, in base ai quali si dichiara la validità dello svolgimento dell'assemblea in audio o videoconferenza, anche in assenza di una previsione statutaria, sono da ritenere applicabili alle riunioni di tutti gli organi sociali. Le riunioni del consiglio di amministrazione, dei comitati consiliari e del collegio sindacale possono quindi svolgersi da remoto, secondo le modalità della massima n. 187, anche in assenza di apposita previsione statutaria o autoregolamentare.